

COMUNE DI RECANATI
Provincia di Macerata



COMMITTENTE: IMPRESA EDILE Martarelli Paolo

UBICAZIONE: VIA MUSONE (località Villa Musone di Recanati)
Foglio Catastale 6 part. 205-207

firma del committente

S.U.A.P. IN VARIANTE AL P.R.G. PER REALIZZAZIONE RICOVERO
ATTREZZATURE

OGGETTO: STRALCIO N.T.A. P.R.G. VIGENTE - ATTUALE DESTINAZIONE AREA-
(integrazioni dicembre 2015)

Allegato
In. 5

Data: dicembre 2015

Scala:

massimo beelli architetto

iscritto all'Albo degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Macerata al n° 455
studio:

P.le S. Vito, 3
-62019 Recanati (Mc)-
Tel. Fax. 071 7572830 cell. 328 0295256
codice fiscale: BLLMSM72H16H211M
mail: archimassimo@alice.it
Pec: massimo.beelli@archiworldpec.it

Timbro e firma



AREA TECNICA SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO
UFFICIO DI PIANO



Città di Recanati

P.R.G. in adeguamento al P.T.C.

Approvato con D.C.C. n° 8 del 09/04/2014

Adeguato alle prescrizioni D.G.P. n° 106 del 04/04/2014

UFFICIO DI PIANO:

Dott. Arch. Michela Francioni
Dott. Arch. Jessica Tarducci

COLLABORATORI:

Dott. Pianificatore Territoriale Paolo Boccanera
Dott. Ing. Francesco Cantarini

COORDINATORE RESPONSABILE:

Dott. Arch. Michela Francioni

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

NTA

Data: 04/2015

Z:\PROGETTI\P.R.G. - 2011 ADEGUAMENTO PTC\APPROVAZIONE

PIANO REGOLATORE GENERALE IN ADEGUAMENTO AL P.T.C.

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 09/04/2014
Adeguato alle prescrizioni provinciali di cui alla D.G.P. n. 106 del 04/04/2014

----- § -----

Norme Tecniche di Attuazione

- ❖ Pubblicato sul B.U.R.M. in data 12/06/2014 bollettino n. 55
- ❖ Variante area Cabina Primaria Società ASTEA S.p.A., approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 02/07/2012;
- ❖ Accordo di Procedimentale per l'aera Jan Palach, approvato definitivamente con Delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 12/11/2012
- ❖ Accordo di Procedimentale per le aree P.d.L. 10 e P.d.L. Via Cossio, approvato definitivamente con Delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 11/12/2012
- ❖ Accordo di Procedimentale per l'aera Piazza Verde, approvato definitivamente con Delibera di Consiglio Comunale n. 77 del 11/12/2012
- ❖ Accordo di programma per la Riqualficazione infrastrutturale SP Recanati, approvato definitivamente con Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 16/06/2014
- ❖ Variante parziale al PRG loc. S.Lucia approvato definitivamente con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 17/03/2015

[7] In caso di cessazione dell'attività i fabbricati compresi nell'ambito di tutela permanente del fiume dovranno essere rimossi e l'area bonificata completamente per ricostituire le condizioni naturali. Gli edifici al di fuori degli ambiti di tutela permanente potranno essere riconvertiti a scopo residenziale e/o produttivo artigianale.

Capo IV - ZONE AGRICOLE - E -

Art.21 Definizione delle zone

[1] Sono considerate zone agricole le parti del territorio individuate ai sensi del decreto ministeriale n. 1444/1968, come zone omogenee "E".

[2] Le zone agricole sono destinate esclusivamente all'esercizio delle attività dirette alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed alle altre attività produttive connesse, ivi compreso l'agriturismo. Dette zone sono regolate dalla L.R. 13/1990, e pertanto in caso di discordanza prevale la normativa regionale, salvo norme più restrittive dichiarate.

[3] La costruzione di recinzioni delle proprietà, anche di edifici che hanno perso le caratteristiche di fabbricato rurale, dovranno essere realizzate con siepi e materiali di tipo e colori tradizionali (tufo, laterizio), salvo le recinzioni temporanee a servizio delle attività agro-silvo-pastorali. Le recinzioni a servizio delle culture specializzate che richiedono la protezione da specie faunistiche particolari, potranno essere realizzate secondo le norme ad esse pertinenti.

[4] In tali zone, qualora vi siano insediamenti zootecnici che cessino la specifica attività, sono da considerarsi compatibili esclusivamente con le destinazioni d'uso indicate dalla Legge Regionale 11 luglio 2006, n. 9, "Testo unico delle norme regionali in materia di turismo".

[5] L'eventuale variazione di destinazione d'uso, fermo restando che deve rimanere all'interno della volumetria esistente, è soggetta al regime urbanistico indicato dal regolamento edilizio in relazione alla tipologia di opere da realizzare.

[6] Il PIANO in relazione alle specificità delle situazioni dal punto di vista paesistico-ambientale ed alla diversa funzione assegnata alle parti del territorio classificato come agricolo, individua le seguenti zone:

- E1 - Zone agricole normali
- E2 - Zone agricole di interesse paesistico
- E3 - Zone agricole di salvaguardi paesistico-ambientale

Art.22 Zone agricole normali - E1 -

[1] Nelle zone agricole normali sono ammesse soltanto le nuove costruzioni che risultano necessarie per l'esercizio delle attività di cui al precedente articolo ed in particolare:

- a) abitazioni necessarie per l'esercizio dell'attività agricola;
- b) ampliamento o ricostruzione di abitazioni preesistenti da parte dell'imprenditore agricolo;
- c) attrezzature e infrastrutture necessarie per diretto svolgimento dell'attività agricola, come silos, serbatoi idrici, depositi per attrezzi, macchine, fertilizzanti, sementi e antiparassitari, ricoveri per bestiame;
- d) edifici per allevamenti zootecnici, di tipo industriale, lagoni di accumulo per la raccolta dei liquami di origine zootecnica;
- e) serre;

Omissis....

Art.23 Zone agricole di interesse paesistico - E2 -

[1] Le zone agricole denominate di interesse paesistico (tutela orientata) riguardano quelle parti del territorio agricolo dotate di requisiti paesistico-ambientali e/o storico-documentari di particolare valore in relazione e alla posizione emergente delle stesse (situazione di crinale con relative visuali panoramiche) e alla presenza di un paesaggio agrario con caratteristiche tradizionali integre sotto gli aspetti sia culturali che insediativi.

[2] In tali zone, ferme restando le prescrizioni di cui alle Zone Agricole Normali riportate nell'art. 22, sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e ampliamento delle costruzioni esistenti di cui alle lettere A), C), D), E) ed F) dello stesso art. 22 e di cui agli artt.28-31, riportanti specifica normativa di tutela. Inoltre su fondi di qualsiasi estensione, non dotati, alla data di adozione del Piano, di attrezzature o infrastrutture necessarie per il diretto svolgimento delle attività agricole, di cui alle lettere C), D), E) ed F) di cui all' art. 22, possono essere consentite nuove costruzioni purché la

validità tecnica-economica dell'azienda sia attestata da un piano aziendale approvato dai competenti organi regionali, fermi restando i disposti di cui all'art. 8 della Legge Regionale n. 13/1990 e fatti comunque salvi gli edifici tutelati dagli artt.29 e 30 delle presenti norme.

[3] Tuttavia, su fondi di estensione non inferiore ad Ha 3,00 non dotati, alla data di adozione del Piano, di abitazione colonica o costruzioni di cui alla lettera A) dell' art. 22, o dotati di abitazione non più idonea sotto il profilo statico, igienico e funzionale, possono essere consentite, in alternativa alla ristrutturazione o/e ampliamento del fabbricato abitativo preesistente, nuove costruzioni di abitazioni purché la validità tecnica-economica dell'azienda sia attestata da un piano aziendale approvato dai competenti organi regionali, fermi restando i disposti di cui all'art. 5 della Legge Regionale n. 13/1990 e fatti comunque salvi gli edifici tutelati dagli artt.29 e 30 delle presenti norme.

[4] Le costruzioni di cui al punto A) del precedente art. 22 non potranno superare l'altezza massima di 7,50 ml.

[5] Le nuove costruzioni ammesse, considerato il valore paesistico-ambientale della zona, debbono essere realizzate con particolare attenzione alle caratteristiche tipologiche e costruttive dell'edilizia rurale tradizionale.

[6] La scelta delle aree, destinate all'edificazione di nuove costruzioni, nei soli casi ammessi dal presente articolo, sarà valutata secondo una serie di parametri tendenti al rispetto del paesaggio.

[7] Tali parametri potranno riguardare:

- a) zone di proprietà non tutelate (versanti o spartiacque non soggette a vincolo);
- b) presenza di reti tecnologiche nelle immediate vicinanze;
- c) aree di crinale già compromesse.

[8] Nel caso si debba scegliere per l'edificazione il crinale o zone tutelate analoghe si dovrà accompagnare la scelta da motivazioni adeguate e irrinunciabili.

[9] L'area di sedime delle nuove costruzioni nelle zone rurali ricadenti nelle zone agricole di interesse paesistico, all'interno del fondo di proprietà, dovrà essere posizionata in modo tale da limitare il più possibile l'impatto ambientale. A tale scopo, all'atto della presentazione degli elaborati per l'approvazione del progetto, va prodotto uno studio sull'impatto ambientale corredato da una relazione, da eventuali elaborati planimetrici e da una documentazione fotografica in cui si evidenzia l'area di proprietà ricadente in zona tutelata con il luogo prescelto per la costruzione, presa da una distanza tale da poter valutare un intorno significativo. La ripresa va fatta preferibilmente da punti di avvistamento panoramico. Tale documentazione sarà valutata dal Responsabile del procedimento, che esprimerà un parere in merito alla posizione prescelta.

[10] All'interno degli ambiti di tutela stabiliti dal PIANO sono vietati, fatto salvo quanto previsto nelle presenti norme, i seguenti interventi:

1) In generale:

- a) l'abbattimento della vegetazione arbustiva e di alto fusto esistente, tranne le essenze infestanti e le piante di tipo produttivo-industriale; (resta salvo quanto regolamentato dalla L.R. n. 6/2005 e successive integrazioni e modificazioni);
- b) nuove attività estrattive, depositi e stoccaggi di materiali non agricoli, salvo i casi di interventi di recupero ambientale delle cave dismesse;

2) Per i crinali:

- a) interventi edilizi di tipo agro-industriale adibiti alla lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
- b) silos e depositi agricoli di rilevante entità;
- c) edifici ed impianti per allevamento zootecnici di tipo industriale;

3) Per le aree relative al paesaggio agrario di interesse storico-ambientale la demolizione dei manufatti agricoli che costituiscono bene culturale censiti dal presente PIANO.